



Prot. 248

Como 5 febbraio 2010

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 1/2010

### Sollecito PEC

Si ricorda a tutti gli iscritti che non lo avessero ancora fatto di provvedere all'attivazione della propria PEC presso il sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it) (per gli iscritti Eppi) oppure presso il sito [www.webalbo.it](http://www.webalbo.it) (per i NON iscritti Eppi) e alla conseguente e tempestiva comunicazione di tale indirizzo alla segreteria del collegio.

Tale adempimento permetterà che le comunicazioni tra collegio e iscritti avvengano tramite posta certificata.

### Quota Associativa 2010 COLLEGIO

In attuazione a quanto deliberato dall'assemblea degli iscritti in data 30/11/2009, è stata definita in €. **228,00** la quota di iscrizione al Collegio per l'anno 2010.

**La scadenza del pagamento è fissata al 28 FEBBRAIO 2010.**

E' stata inviata agli iscritti una comunicazione dalle **POSTE ITALIANE** con allegato relativo bollettino di pagamento.

Per i titolari di Banco Posta o di Carta di Credito sarà inoltre possibile versare la quota telematicamente collegandosi al sito [www.poste.it](http://www.poste.it).

### Corso RLS: ultimi posti disponibili

Il corso per RLS che ricordiamo è **OBBLIGATORIO** per tutti i rappresentanti dei lavoratori (RLS) indipendentemente dalla tipologia dell'attività (studi professionali - aziende - imprese - attività commerciali ecc...) in cui operano, inizierà il prossimo **25 FEBBRAIO** e si terrà presso la sede del Collegio.

Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria (Tel. 031-3301387) per eventuali informazioni relative al calendario e alla disponibilità di posti.

DAL COLLEGIO

## Rinnovo quota APICO

Ricordiamo, a chi non avesse ancora provveduto, che il **31 marzo** SCADE la data di rinnovo della **quota associativa all'A.P.I.CO.** che anche quest'anno è rimasta invariata a **30,00 euro**.

Il versamento della quota deve essere effettuato presso la Sede dell'Associazione in via Vittorio Emanuele 113 - Como.

## Le indicazioni del Ministero del Lavoro sulla valutazione dell'idoneità tecnica delle Imprese

La valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è disciplinata dall'art. 26, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008, e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili, all'art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all'allegato XVII.

Il Ministero del Lavoro, con un'apposita nota, ha indicato le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

In tale nota il Ministero chiarisce che la valutazione di cui all'art. 26 è effettuata, fino all'emanazione del D.P.R. previsto dagli art. 6, comma 8, lett. g) e 27 del "testo unico", attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dell'impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione.

L'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'idoneità dell'impresa appaltatrice corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali ovviamente rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere "in sicurezza" attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.

Pertanto - precisa il ministero - ciò che si richiede al datore di lavoro, che affida lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda.

## Dal 1° gennaio 2010 in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti

La Commissione Europea, con Regolamento (CE) n. 1177/2009 approvato il 30.11.2009, ha rideterminato i valori delle "soglie di rilevanza comunitaria" per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabiliti della Direttiva 2004/18/CE, recepita in Italia attraverso il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Per la natura del provvedimento (regolamento CE), i nuovi valori delle soglie trovano diretta applicazione anche in Italia senza che sia necessario un provvedimento di recepimento.

I regolamenti CE, infatti, sono provvedimenti direttamente esecutivi in tutti i paesi membri.

Tipologia di Contratto	Soglie di rilevanza comunitaria		
	Fino al 31/12/2007	dal 1/1/2008 al 31/12/2009	dal 1/1/2010
Appalti pubblici di forniture e di servizi	211.000 €.	206.000 €.	193.000 €.
Appalti pubblici di lavori	5.278.000 €.	5.150.000 €.	4.850.000 €.
Appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali	137.000 €.	133.000 €.	125.000 €.

**Applicazione del D.M. 14.01.2008 (NTC 2008): dal Ministero nuovi chiarimenti**  
Min. Infrastrutt. e trasp.  
Circ. 11.12.2009  
(G.U. 22.12.2009, n. 297)

Con la Circ. 5.08.2009 il Ministero aveva fornito i chiarimenti sulla fine del regime transitorio (cessato il 1° luglio 2009) per l'applicazione del D.M. 14.01.2008.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha fornito ulteriori considerazioni esplicative sull'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14.01.2008, in particolare per le **opere realizzate da privati**.

Con recente circolare chiarisce che, per tali opere, la condizione da rispettare per l'utilizzo della normativa previgente e il DM 14.01.2008, è quella **dell'avvenuto deposito entro la data del 30.06.2009 della documentazione di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/01**.

Sempre in riferimento a lavori di natura privatistica, per quanto riguarda il caso di **varianti in corso d'opera**, viene precisato che l'elemento discriminante è la presenza di "modifiche sostanziali dell'organismo architettonico che implicino un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera".

In tal caso dovranno essere applicate integralmente le nuove norme tecniche di cui al DM 14.01.2008, effettuando con le nuove norme tecniche una verifica di "congruenza tecnica" del progetto variato, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.

Anche in tali casi, comunque, la previgente normativa potrà continuare ad essere utilizzata se il progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del DPR 380/01, sia stato depositato entro il 30.06.2009.

La Circolare sottolinea che è compito del progettista strutturale dell'opera valutare se sussistono o meno le condizioni per definire "sostanziale" la variante, con le implicazioni sopra riportate.

**In vigore dal 1° gennaio obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i nuovi edifici**

È scattato il 1° gennaio 2010 l'obbligo di aggiornare i regolamenti edilizi comunali con la previsione, per gli edifici di nuova costruzione e per i fabbricati industriali, dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale obbligo deriva dall'art. 4 del T.U. dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) a seguito della modifica introdotta dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 289); l'entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2010 dalla legge n. 14/2009.

In particolare, per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW.

Per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 mq, invece, la produzione minima di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pari a 5 kW.

Alcune Regioni, tuttavia, non hanno aspettato il 1° gennaio 2010 per introdurre norme che prevedano l'installazione obbligatoria di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o l'installazione di pannelli solari termici (Puglia, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Provincia di Trento, e prima ancora Lazio, Liguria e Piemonte).

Si riporta l'art. 4 per esteso: "**Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali** - (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'art. 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnicoestetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo". 3

**Centri storici e nuclei di antica formazione: modalità operative per interventi edilizi.**

DDUO 14.10.09, n. 10411  
(BURL 02.11.2009, n. 44 seo)

Regione Lombardia ha approvato le modalità operative per interventi di sostituzione edilizia nei centri storici e nei nuclei di antica formazione ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. n° 13/2009: si tratta, per la precisione, di indicazioni procedurali, scheda di verifica comunale, documentazione da presentare a corredo del progetto da parte del proponente.

La domanda di intervento deve essere presentata dal proponente al Comune, che accerta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità riportate nella scheda di verifica comunale (se non sussistono le condizioni di ammissibilità, gli uffici comunali respingono direttamente la domanda fornendo le motivazioni del rifiuto), verifica la completezza degli elaborati e la rispondenza dei requisiti del progetto.

In particolare, il Comune accerta che il progetto soddisfi i requisiti energetici e risponda alle eventuali prescrizioni comunali inerenti spazi per parcheggi pertinenziali e aree a verde.

Completate le verifiche, gli uffici comunali si esprimono in merito alla coerenza del progetto e lo sottopongono quindi all'esame della **Commissione paesaggio comunale** competente per il parere, che si pronuncia valutando l'impatto migliorativo rispetto allo stato di fatto e la coerenza con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del nucleo urbano in esame.

Il Comune, dopo aver acquisito il parere della Commissione paesaggio, trasmette alla **Struttura Paesaggio di Regione Lombardia** la richiesta di parere della Commissione regionale competente, allegando la documentazione del proponente, la scheda di verifica comunale e l'esito della Commissione paesaggio.

Dalla data di ricevimento della richiesta, la Commissione regionale deve pronunciarsi entro 60 giorni.

La Struttura Paesaggio trasmette al Comune e al proponente il parere della Commissione regionale; in caso di parere negativo il Comune restituisce la domanda al proponente; se il parere è positivo il Comune procede al rilascio del permesso di costruire, tenendo conto delle eventuali indicazioni della Commissione regionale. In assenza di vincoli paesaggistici può procedere direttamente al rilascio del permesso di costruire. In caso di indicazioni della Commissione Regionale contrastanti con quelle della Commissione paesaggio locale, il Comune può riconvocare preliminarmente quest'ultima. In presenza di vincoli paesaggistici, il Comune da seguito alle procedure per acquisizione/rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n° 42/04 e, dopo l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, può rilasciare il permesso di costruire.

**Publicata la Finanziaria 2010: confermate le detrazioni del 36% per le Ristrutturazioni degli immobili**

L. 23.12.2009, n. 191  
(G.U. 30.12.2009, n. 302 - S.O. 243/L)

La Legge Finanziaria per il 2010, è composta da due articoli e ben 247 commi. Queste alcune delle misure previste dal complesso provvedimento:

- finanziamento per adeguamento antisismico delle scuole: 300 milioni di euro;
- finanziamento per sostegno al settore dell'autotrasporto: 400 milioni di euro;
- finanziamento per costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di vecchie strutture: 500 milioni di euro;
- incremento del fondo 2010 per il finanziamento dell'università: 400 milioni di euro;
- incremento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: 50 milioni di euro;
- finanziamento per stabilizzazione di lavoratori Asu: 370 milioni di euro;
- finanziamento di emittenti radiotelevisive locali: 50 milioni di euro;
- finanziamento per scuole private: 130 milioni di euro.

..... SEGUE .....

Tra le altre novità:

- creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno S.p.a.;
- proroga della detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2010;
- assessori e consiglieri comunali: taglio del 20%;
- norme di attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012);
- invalidità civile: incremento di 100 mila verifiche Inps al fine di prevenire le frodi.

Segnaliamo, inoltre, la proroga della detrazione del 36% per le ristrutturazioni degli edifici (disposta dai commi 10 e 11 dell'art. 2). In particolare le disposizioni citate prevedono:

- la proroga al 31.12.2012 della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (art. 2, comma 10, lett. a -b);
- la proroga per un ulteriore anno della detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare), riconosciuta per interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1.01.2008 al 31.12.2012 e rogiti stipulati entro il 30.06.2013 (art. 2, comma 10, lett. c);
- la messa a regime dell'IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni - art. 2, comma 11.

**Detrazione  
55%: on line il  
software per  
l'invio  
telematico  
della  
comunicazione  
all'Agenzia  
delle Entrate**

Il Decreto Anticrisi ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali si intende avvalersi della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) **che proseguono oltre il periodo d'imposta** (che per persone fisiche coincide con l'anno solare).

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il **31.03.2010**, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31.12.2009. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software "**Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica**" che consente la compilazione e la trasmissione della comunicazione.

**La comunicazione potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 4.01.2010.**

Chi è tenuto a presentare il modello di comunicazione?

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello **esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta** nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008.

Pertanto, la comunicazione NON deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:

- per lavori iniziati e conclusi nello stesso anno solare da Persone Fisiche (o altri contribuenti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare);
- per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta da soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

**Nuova modulistica DIAP**  
DDC 26.10.09, n. 10863  
(BURL 10.11.09, n. 45 1° ss.)

Sono stati approvati i nuovi modelli per la Dichiarazione Inizio Attività Produttiva in sostituzione di quelli in uso, approvati con DDC n. 790 del 2009. I nuovi modelli sono stati introdotti dopo l'entrata in vigore della LR n. 9 del 2009, che ha semplificato le procedure amministrative previste per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari mediante apparecchi automatici. In particolare, la nuova disciplina ha stabilito che le imprese del settore della distribuzione automatica presentino la DIAP ex art. 5 della L.R. 1 del 2007 solo al momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale e unicamente al Comune dove hanno la sede legale e non più per ogni singola installazione e variazione dell'apparecchio automatico, come previsto dalla previgente disciplina. Per le successive installazioni e cessazioni degli apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari si prevede una semplice comunicazione semestrale all'ASL (in forma di elenco cumulativo). Nessun adempimento invece è previsto per i distributori dei prodotti non alimentari.

**Testo Unico della Sicurezza: Vademecum e check-list per i datori di lavoro**

La Provincia Autonoma di Trento e il Servizio Sanitario del Trentino hanno realizzato un documento dal titolo "*Vademecum per datori di lavoro*". Il vademecum fornisce informazioni sulle responsabilità di tutte le figure individuate dal D.Lgs. 81/08 (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti, RLS, etc.). In particolare per il datore di lavoro vengono individuati tutti gli obblighi, sia quelli non delegabili (valutazione dei rischi, designazione del RSPP, etc.), sia quelli delegabili definiti dagli art. 16 e 18.

Tra funzioni delegabili citiamo, ad esempio:

- la nomina del medico competente e la designazione degli incaricati per l'attuazione delle misure di emergenza;
- la fornitura di Dispositivi di protezione individuali (DPI);
- l'informazione e formazione del personale;
- l'elaborazione del documento di cui all'art 26 (DUVRI);
- la consultazione del RLS e convocazione della riunione periodica.

Il documento contiene un pro-memoria di adempimenti del datore di lavoro relativi a:

- realizzazione interventi e verifica del loro svolgimento
- informazione e formazione del personale
- sorveglianza sanitaria
- dispositivi di protezione individuali (dpi)
- misure di emergenza
- documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

In allegato al Vademecum è proposta anche una check-list di verifica per il datore di lavoro.

**Dall'ISPESL il glossario della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro**  
[http://www.ispesl.it/sitoDts/glossario/intro\\_glo.asp](http://www.ispesl.it/sitoDts/glossario/intro_glo.asp)

L'IspeSl ha selezionato numerosi termini, utilizzati nell'ambito delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, realizzando un "glossario della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro", a servizio di tutti coloro che si interessano di prevenzione infortuni e di malattie professionali nei luoghi di lavoro (come ad esempio: Datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, ecc.).

I termini contenuti nel glossario sono in materia di:

- sicurezza del lavoro nelle costruzioni
- sicurezza del lavoro nelle cave
- sicurezza di macchine ed impianti elettrici
- sicurezza di macchine ed impianti
- igiene del lavoro
- lotta agli incendi
- esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, etc.

**La nuova  
GUIDA ISPESL  
per l'esecuzione  
in sicurezza  
delle attività di  
scavo**

L'ISPESL ha reso disponibile una linea guida per l'esecuzione in sicurezza delle attività di scavo.

La guida offre agli operatori del settore uno strumento utile per una migliore conoscenza dei rischi presenti nelle varie attività di scavo e delle misure di prevenzione da adottare.

Durante le attività di scavo, sebbene siano disponibili sia tecnologie che normative atte ad adottare metodologie di lavoro sicure, si verificano sovente infortuni causati per lo più da procedure o abitudini errate nell'utilizzo delle macchine e delle attrezzature.

La corretta pianificazione e la predisposizione delle attrezzature e delle metodologie di lavoro adeguate sono elementi fondamentali ai fini dell'esecuzione in sicurezza delle attività di scavo.

Il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede sempre l'utilizzo prioritario dei mezzi di protezione collettiva in luogo di quelli individuali; qualora le misure collettive da sole siano insufficienti ad eliminare o ridurre sufficientemente i rischi, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l'obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

La guida per **l'esecuzione in sicurezza delle attività di scavo** realizzata dall'ISPESL vuole fornire indicazioni relative ai criteri di valutazione dei rischi nella attività di scavo, anche in relazione alla scelta e all'utilizzo di macchine, sistemi ed attrezzature, in modo di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di attività, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono da una scelta idonea ed un uso corretto dei mezzi impiegati.

**Quale  
Formazione  
per il datore  
di lavoro che  
si occupa  
direttamente  
di sicurezza?  
La risposta  
del Ministero**

Quali sono gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione?

Il Ministero del Lavoro risponde al quesito attraverso un'apposita sezione sul sito.

Questa la risposta del ministero:

*"La formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, è regolata dall'art. 34 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.*

*L'art. 34, nella sua formulazione precedente alle integrazioni introdotte dal D.Lgs. 03.08.2009, n. 106, prevedeva già la possibilità, per il datore di lavoro, salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell'allegato II.*

*L'espletamento di tali compiti deve essere preceduto dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti, mediante accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

*Il Ministero dell'Interno, con D.M. 10.03.1998, contenente "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", ha stabilito, con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, che gli stessi devono frequentare i corsi di formazione previsti nell'allegato IX del decreto medesimo il quale, a sua volta, ha articolato la durata dei corsi medesimi a seconda che l'attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato.*

.....SEGUE

*Secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero dell'Interno con Circ. 08.07.1998, n. 16, dalla data di entrata in vigore del D.M. sopra citato, i corsi di formazione di cui all'art. 34 comma 2, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, devono recepire i contenuti di cui all'allegato IX.*

*Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la formazione in materia di primo soccorso, i cui contenuti sono previsti dal decreto 15.07.2003 n. 388, contenente "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, e successive modificazioni".*

*Pertanto – sebbene non siano mancati avvisi di segno opposto – secondo l'interpretazione che risulta più aderente alla formulazione letterale della norma dettata dall'art. 34, commi 1 e 2, e pertanto rispondente al principio di certezza del diritto, i corsi di cui al comma 2 dell'articolo citato abilitano il datore di lavoro – nei casi e con i limiti previsti – allo svolgimento diretto dei compiti del SPP, nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.*

*Tanto risulta a maggior ragione dalla previsione oggi contenuta dal comma 1-bis del citato articolo 34, introdotto dal D.Lgs. 03.08.2009, n. 106, il quale prevede che nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, anche nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto dall'articolo 31, il datore di lavoro – salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, – possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi, dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui al successivo comma 2-bis, e cioè dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46.*

*Tale previsione normativa offre al datore di lavoro di aziende che occupano fino a cinque dipendenti e che non sia anche responsabile del SPP – e quindi non abbia frequentato i corsi di cui al comma 2 che lo abilitano allo svolgimento di tutti i compiti di cui al comma 1 dello stesso articolo – di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46."*

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)